

# COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN)

## REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2013, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del -2/09/2013

### INDICE:

**Articolo 1 - Aliquote**

**Articolo 2 - Detrazione**

**Articolo 3 - Entrata in vigore**

### Articolo 1 - Aliquote

1. Per l'anno 2013 sono confermate – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

<b>aliquota (ordinaria) dello 0,86 per cento</b> (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui ai punti successivi; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
<b>aliquota dello 0,50 per cento</b> (corrispondente ad aliquota dell'art.13, c.7, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
<b>aliquota dello 0,2 per cento</b> (corrispondente ad aliquota dell'art.13, c.8, D.L.201/11)	relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
<b>aliquota dello 0,6 per cento</b> (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,16 punti percentuali)	relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;

**aliquota dello 0,5 per cento**  
(corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,26 punti percentuali)

relativamente agli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che, per l'assenza di uno o più requisiti non possono beneficiare dell'esenzione (ad esempio nel caso in cui l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti).

## **Articolo 2 – Detrazione**

1. In base all'art.13, comma 10, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
2. La detrazione si applica anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata.

## **Articolo 3 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.